



Arma dei Carabinieri



ACCORDO

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45, 00197 - Roma, nella persona del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. D. Mario Cinque, di seguito denominata "ARMA",

E

Eni S.p.A. con sede in Piazzale Enrico Mattei 1 - Roma, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00484960588, P.IVA n. 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453, in persona del Dottor Lapo PISTELLI, Direttore Public Affairs della Società, munito degli occorrenti poteri di firma e rappresentanza, di seguito denominata "ENI",

di seguito definite congiuntamente "PARTI" e ciascuna, singolarmente, "PARTE".

PREMESSO CHE

Le PARTI, in data 18 novembre 2020, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa volto a rafforzare le conoscenze in ambito *security* aziendale, che qui si intende integralmente richiamato, di seguito il "Protocollo";

Le PARTI con il presente Accordo (di seguito "Accordo") intendono formalizzare, in maniera non vincolante, i reciproci intendimenti per quanto riguarda le Iniziative (di seguito, le "INIZIATIVE"), come descritte nel prosieguo.

Tutto ciò premesso, le PARTI concordano quanto segue

Art. 1

Oggetto

Con il presente Accordo, le PARTI intendono individuare le Iniziative di interesse negli ambiti di collaborazione previsti dal Protocollo.

Da parte dell'ARMA:

1. **Sessioni di formazione e/o addestramento (di seguito, i "PACCHETTI") vertenti sulle tecniche di protezione delle persone e del patrimonio in aree non permissive**, con proiezione verso scenari esteri.

I PACCHETTI, erogati dall'ARMA tramite personale della 2^a Brigata Mobile, saranno indirizzati alla platea/e ENI¹ individuata/e in funzione:

- delle aree geografiche a maggior rischio di security (minaccia Paese di livello "elevato" o superiore²), quindi coinvolgendo i ruoli aventi competenza/frequenziazione su dette aree, come, ad es.: Capi Regione Upstream, Managing Director di società consociate, Regional Security Advisor, Security Manager/Officer, personale c.d. "*frequent flyer*", personale di volo della flotta aziendale. La logica di somministrazione privilegerà ove possibile l'erogazione del training preliminarmente ad assegnazione/impieghi esteri, in modo da dotare le persone di strumenti di gestione dei rischi prima della assegnazione/frequenziazione di contesti di lavoro esteri;
- di altre esigenze connesse alla "*executive protection*" o ad attività condotte centralmente dalla funzione Security di ENI.

Le sessioni si svolgeranno presso strutture della 2^a Brigata Mobile dell'Arma a Livorno (*che consentono sia l'istruzione d'aula che lo svolgimento di dimostrazioni/esercitazioni pratiche*) e/o presso altre sedi idonee agli scopi, individuate di volta in volta.

La durata e il programma dettagliato di ciascuna sessione saranno concordati di volta in volta in relazione alla specifica platea target o definiti in pacchetti standard; la durata non eccederà comunque i 3 giorni.

Tra le tematiche trattabili in questi pacchetti formativi, esemplificativamente:

- gestione di scenari emergenziali generati da fattori esogeni (*evento terroristico, sequestro, pirateria, criminalità, ad es.*);
- protocolli per la gestione integrata delle emergenze in Italia e all'estero (*modalità di attivazione e flussi delle comunicazioni, interni e verso l'esterno*);

¹ Eni e sue società consociate.

² Il sistema di gestione dei rischi di security di Eni classifica la "*minaccia Paese*" (risultante da fattori sociali, politici, etici, criminali e terroristici) in 5 livelli di intensità crescente: basso, attenzione, elevato, alto, grave.

- riconoscimento delle attività malevole di osservazione (*c.d. hostile surveillance*) di potenziali target, prodromiche ad azioni ostili; prevenzione e contrasto della sorveglianza ostile;
- sicurezza del journey management;
- spionaggio industriale: individuazione dei “*segnali*” da non sottovalutare in un contesto estero con attori diversi quali partner di joint ventures, competitor e istituzioni locali; contromisure.

Da parte di ENI:

2. Erogazione di **induction e inquadramenti di geopolitica e security** relativamente a Paesi e/o bacini geografici di eventuale interesse prospettico dell'ARMA.

Le sessioni sarebbero erogate da ENI (*Funzione Security unitamente alle linee di business di volta in volta interessate*) a favore di personale dell'ARMA che necessita di acquisire informazioni di security, particolarmente in correlazione agli scenari energetici.

3. Erogazione di **workshop su tematiche di security e fenomenologie illecite** coinvolgenti diversi profili di danno (*nocumento patrimoniale e reputazionale per l'azienda, danni all'Erario, rischi per l'ambiente e l'incolumità pubblica, alterazioni del mercato e frodi a danno dell'utenza, etc.*).

Tra i possibili argomenti oggetto di workshop:

- le effrazioni degli oleodotti;
- le frodi nella circolazione e commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi: carburanti venduti da distributori non autorizzati; utilizzo improprio di carburanti agevolati (*agricoltura, pesca, etc.*); GPL in bombole vendute da depositi non autorizzati, etc.;
- gli illeciti coinvolgenti il car sharing;
- le frodi nel mercato gas/luce, etc.

I workshop sarebbero erogati da ENI (*Funzione Security unitamente alle linee di business di volta in volta interessate*) a favore del personale dell'ARMA.

Il panel di relatori, oltre agli specialisti ENI, potrebbe includere sia personale dell'ARMA che terzi di provenienza istituzionale o privata, secondo i casi (*ad es., associazioni come l'Unione Energie per la Mobilità, etc.*).

I workshop potrebbero essere organizzati:

- a livello provinciale o di capoluogo di regione (*anche in funzione dell'insistenza geografica degli asset Eni coinvolti*);
- presso i centri di formazione dell'Arma (*Scuola Ufficiali a Roma, Scuola Marescialli e Brigadieri a Firenze e Velletri*).

Per entrambe le tipologie di workshop la durata sarà contenuta entro una giornata.

Quanto agli ambiti territoriali da coinvolgere, di seguito le aree di principale interesse per ENI: Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto.

4. Le PARTI si danno atto, inoltre, che i seguenti temi rappresentano ambiti di ulteriore interesse comune che le PARTI si impegnano a valutare sin da ora per verificarne la fattibilità dello sviluppo di:
- iniziative di informazione/formazione sulla protezione del patrimonio forestale. Esemplicativamente, dette attività possono essere erogate in favore delle funzioni Eni responsabili dei progetti cc.dd. di Forestry e REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) per la protezione e la conservazione delle foreste;
 - studi/ricerche su temi del monitoraggio in ottica antifrode della circolazione di autocisterne, autobotti, bombole GPL e individuazione dei relativi rivenditori;
 - studi/ricerche sulla prevenzione e repressione di frodi perpetrate, anche in danno dell'utenza, con attività "porta a porta" da parte di falsi agenti nel settore dell'energia elettrica e del gas;
 - studi/ricerche sugli scenari di minaccia legati all'anarco-insurrezionalismo, all'eco-terrorismo.

Art. 2

Natura dell'Accordo

Il presente ACCORDO non ha natura vincolante e resta inteso tra le PARTI che non esiste in capo ad alcuna di esse alcun obbligo di esclusiva, impegno, preliminare o definitivo, giuridicamente vincolante, di costituire una *partnership*, una società, un consorzio comunque denominati, né alcun impegno a stipulare accordi successivi, di intraprendere negoziati o di fornire ulteriori informazioni solo in ragione della stipula di questo ACCORDO.

Le PARTI si danno reciprocamente atto, pertanto, che la decisione di proseguire nelle Iniziative è a discrezione delle stesse e che, fino all'eventuale stipula di uno o più specifici documenti vincolanti, non sorgerà dal presente ACCORDO alcun vincolo o obbligo a carico di alcuna delle PARTI ad eccezione di quanto previsto negli articoli 6, 7, 8, 9, 10.

Resta, quindi, inteso che la mancata negoziazione o stipula di accordi giuridicamente vincolanti (*di qualsiasi natura, preliminari o definitivi*) - verificatasi per qualsiasi motivo - non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità (*neanche di natura precontrattuale*) a carico delle PARTI e non darà diritto di presentare richieste di rimborso spese e/o di risarcimento dei danni diretti e/o indiretti di una PARTE nei confronti dell'altra PARTE.

Art. 3

Durata

Il presente ACCORDO ha durata di 2 anni dalla data della sua sottoscrizione e, in ogni caso, cessa di avere effetti alla cessazione dell'efficacia del Protocollo d'intesa del quale si pone in esecuzione (di seguito il "**Termine**").

Lo stesso potrà essere rinnovato di comune accordo tra le PARTI firmatarie e potrà, altresì, essere modificato anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Resta inteso che ciascuna PARTE potrà recedere liberamente mediante comunicazione scritta trasmessa con almeno trenta (30) giorni di preavviso, senza necessità di motivazione e senza che l'altra PARTE possa avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di risarcimento, indennizzo o rimborso nei confronti della PARTE che ha esercitato il diritto di recesso.

Art. 4

Costi

Ciascuna PARTE sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi alla sottoscrizione del presente Accordo.

Eventuali obblighi economici a carico delle PARTI connessi all'esecuzione di specifiche attività di collaborazione saranno stabiliti attraverso accordi ad hoc e avverranno prevalentemente tramite permute e/o ristori ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'Intesa già sottoscritto tra le Parti.

Art. 5

Responsabilità

Il personale di ENI parteciperà alle attività formative presso le strutture della 2^a Brigata Mobile previa sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che esonera l'Arma da eventuali responsabilità per lesioni accidentali riportate nel corso delle attività svolte in attuazione delle iniziative previste dal presente accordo.

Art. 6

Comunicazione al pubblico

Le PARTI si obbligano a concordare preventivamente e in forma scritta eventuali forme di comunicazione al pubblico, ivi compresa, l'informazione dell'intervenuta sottoscrizione del presente ACCORDO.

Art. 7

Informazioni confidenziali

1. Ai fini dell'Accordo, per "Informazione Riservata" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, tecnologica, economica, così come qualsiasi disegno o documento, supporto o campione di materiale o prodotto scambiato tra le PARTI e indicata come confidenziale della PARTE o che ciascuna PARTE divulgante confermi per iscritto essere confidenziale se divulgata in modo verbale.
2. Le PARTI riconoscono che non sono considerate Informazioni Riservate quelle:
 - che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che le PARTI abbiano violato il presente Accordo;
 - che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla PARTE ricevente, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la PARTE ricevente, possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;
 - che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla PARTE ricevente, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
 - che la PARTE ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza di norma di legge. In tal caso la PARTE che ha ricevuto l'ordine ne dà immediata notizia scritta a quella proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest' ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare la PARTE che ha ricevuto l'ordine dall'obbligo di riservatezza;
 - la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata dalla PARTE che le ha trasmesse.
3. Le PARTI riconoscono il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione Riservata comunicata in esecuzione dell'Accordo e conseguentemente si impegnano:
 - a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa da ciascuna delle PARTI senza il preventivo espresso consenso scritto della Parte stessa;
 - a non utilizzare né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa da ciascuna delle PARTI per fini diversi da quelli oggetto dell'Accordo;
 - a restituire, se richiesto dalla PARTE che l'ha fornita, tutta la documentazione eventualmente contenente Informazioni Riservate.

4. Le PARTI si impegnano a trattare tutte le Informazioni Riservate con la massima riservatezza e come se si trattasse di proprie informazioni riservate. A tal fine:
 - le PARTI conserveranno in maniera appropriata tutte le Informazioni Riservate di cui siano venute in possesso, limitando l'accesso ai soggetti di cui al successivo articolo 8;
 - le PARTI si asterranno dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate trasmesse da ciascuna delle PARTI, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i propri dipendenti;
 - ciascuna delle PARTI informerà immediatamente l'altra di ogni divulgazione o utilizzo non autorizzato di qualunque Informazione Riservata di cui venga a conoscenza ed intraprenderà ogni azione atta ad evitare ogni ulteriore utilizzo o divulgazione non autorizzati;
 - ciascuna delle PARTI garantisce di avere in essere con il proprio personale gli accordi necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni del presente articolo.

5. Ciascuna PARTE potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri amministratori, membri degli organi interni, e più in generale alle attività previste dal presente ACCORDO, nonché alle società controllate, ai sensi del 2359 c.c., di cui ciascuna PARTE eventualmente deciderà di avvalersi per le attività necessarie all'Analisi, e rispettivi amministratori, membri degli organi interni, dipendenti e consulenti coinvolti (i "*Destinatari Ammessi*"), a condizione che la PARTE ricevente faccia in modo che il Destinatario Ammesso sia vincolato agli impegni di riservatezza previsti dal presente Accordo. Resta inteso che gli amministratori, i membri degli organi interni e i dipendenti delle PARTI si considerano già tenuti alla riservatezza in virtù del rapporto intercorrente con la relativa PARTE; pertanto, è sufficiente, affinché possano avere accesso alle Informazioni Riservate, che siano stati informati dei suddetti obblighi di riservatezza.

La divulgazione delle informazioni riservate a soggetti differenti ai Destinatari Ammessi deve necessariamente essere approvata per iscritto dalla PARTE titolare delle informazioni confidenziali; in caso di assenso, tali soggetti dovranno sottoscrivere accordi di riservatezza con obbligazioni non meno stringenti di quelle previste in questo ACCORDO.

6. Le PARTI riconoscono che le Informazioni Riservate potrebbero costituire informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Regolamento sugli abusi di mercato, "MAR"*). Inoltre, le PARTI dichiarano di essere a conoscenza e si impegnano ad osservare la normativa e la regolamentazione vigente in materia di informazioni privilegiate, e in particolare la disciplina concernente l'abuso di informazioni privilegiate contenuta nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("*TUF*") e nei relativi regolamenti in materia di tempo in tempo adottati e applicati dalla Consob e le sanzioni, amministrative e penali, comminate ai sensi del TUF in caso di abusi di mercato.

7. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per tutta la durata dell'Accordo e per i cinque (5) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa.

Art. 8

Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è regolato e deve essere interpretato secondo la legge italiana. Le PARTI tenderanno di comporre amichevolmente eventuali controversie; ove non sia possibile, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 9

Impegni etici e anti-corruzione

1. Con riferimento all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, le PARTI si impegnano a svolgere l'attività in modo trasparente, corretto, in buona fede, nel rispetto delle migliori best practice internazionali e in conformità alle leggi applicabili, ivi incluse le leggi anticorruzione. Le PARTI concordano di negoziare adeguate disposizioni anticorruzione e di conformità alle normative applicabili da inserire negli eventuali accordi o intese successive riferiti all'iniziativa in funzione della quale è stato sottoscritto il presente ACCORDO
2. Le PARTI dichiarano di prendere atto del contenuto dei rispettivi Codici di comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti istituzionali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente accordo, comportamenti conformi alle prescrizioni in essi contenute.

Art. 10

Data protection

1. Le PARTI si danno reciprocamente atto che ai sensi del presente Accordo non vi sarà trattamento di dati personali. Le PARTI si danno atto che per i dati personali (*di seguito "DATI"*) dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito all'ACCORDO, agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (*di seguito "GDPR"*) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
2. Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale di cui all'Accordo e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le PARTI.
3. Fermi restando gli obblighi di legge in capo alle PARTI, il trattamento dei dati conferiti per le finalità di cui sopra è svolto sulla base del rapporto contrattuale in essere. Il trattamento verrà svolto nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività delle stesse PARTI. I dati saranno trattati

attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso e saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono state raccolti. Entrambe le PARTI potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, nonché proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito.

4. I Responsabili per la protezione dei dati sono contattabili:
 - per ENI all'indirizzo dpo@eni.com;
 - per l'ARMA all'indirizzo respprot dati@pec.carabinieri.it;
5. Le PARTI si danno reciprocamente atto che quanto sopra vale come informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a trasmettere quanto previsto nella presente clausola ai propri dipendenti e collaboratori.
6. Le PARTI si impegnano sin d'ora a disciplinare, negli eventuali accordi attuativi che verranno sottoscritti con riferimento a quanto oggetto del presente Accordo, i rispettivi ruoli nel trattamento dei dati personali, nonché gli obblighi, doveri e diritti che deriveranno da detta formulazioni.

Art. 11

Varie

1. **Cessione.** L'Accordo e i diritti e le obbligazioni da essa derivanti non potranno essere ceduti da una PARTE a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.
2. **Modifiche.** Eventuali modifiche dell'Accordo dovranno essere specificamente ed espressamente convenute per iscritto e sottoscritte da entrambe le PARTI.
3. **Comunicazioni.** Le comunicazioni ai sensi dell'Accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente effettuate se spedite alle PARTI mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via e-mail, agli indirizzi seguenti, ad eccezione delle comunicazioni di carattere operativo che potranno essere inviate per iscritto, via e-mail:

Per ENI:

Eni S.p.A.

Alla c.a. del Dott. Alfio Rapisarda, Responsabile Security

Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma

e-mail: Alfio.Rapisarda@eni.com

Per l'ARMA:

Capo Ufficio Operazioni

SM - II Reparto

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Viale Romania, 45 - 00197 Roma

e-mail: cgopzcu@carabinieri.it

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DEL
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. D. Mario Cinque)

IL DIRETTORE PUBLIC AFFAIRS
DI ENI

(Dott. Lapo Pistelli)



CINQUE
MARIO
ARMA DEI
CARABINIERI
31.03.2022
13:32:48
GMT+00:00

Firmato digitalmente da: Lapo Pistelli
Organizzazione: ENI SPA/00484960588
Data: 04/04/2022 15:32:27



Arma dei Carabinieri

